



**COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI**

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 28 del 12-10-2016

Utilizzo personale da altri Enti per l'Ufficio Tecnico e SUAP, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **dodici** del mese di **ottobre**, alle ore **17:45** nella Residenza Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

MASALA ANTONELLO	SINDACO	A
SOTGIA DANIELA	ASSESSORE	P
MUSU DONATELLA	ASSESSORE	P
GONNELLA SILVIA	ASSESSORE	P

Presenti n. 3 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Anna Maria Giulia Pireddu, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Il VICESINDACO SOTGIA DANIELA, nella sua qualità di presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che,

- N° 1 posto di categoria D - posizione economica D1 (Istruttore Direttivo Tecnico) è presente nella dotazione organica come posto vacante;
- attualmente il Servizio Tecnico comunale ha in servizio un Istruttore direttivotecnico, categoria D1 assunto a tempo determinato mediante procedura ex art. 1 c. 557 della Legge 311/2014 nella persona dell'Ing. Marco Delrio del Comune di Sorso il quale ha preannunciato che, a far data dal 31/10/2016, sarà impossibilitato a proseguire nella sua collaborazione con il Comune;
- si rende pertanto indispensabile, al fine di sostenere l'efficienza e il buon andamento dell'ufficio stesso, un supporto di carattere tecnico-amministrativo per far fronte ai sempre più numerosi adempimenti sia nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia privata che dei lavori pubblici anche in ragione dei programmi dell'Amministrazione comunale;
- si rende inoltre necessario, nelle more dell'attivazione dello svolgimento di funzioni in forma associata tramite le Unioni dei comuni, prevedere la collaborazione di N° 1 unità di cat. C1 – Agente di Polizia Locale per far fronte alle incombenze in materia di vigilanza urbana e di SUAP;

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale recita "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza";

Visti

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n.2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: "*L' art.1, comma 557 della legge 311 del 20 04 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra*

le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";
- Il parere della Corte dei Conti Sez. Lombardia/448/2013/PAR secondo cui "*Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si a in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrando nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78.*";

Visto l'art. 11, comma 4-bis, del dl 90/2014, introdotto dalla l 114/2014 secondo cui "all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." a inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli entilocali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista l'interpretazione della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui In base a tale disposizione, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557(enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'art.1 della legge 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del dl 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;

Dato atto, pertanto che, con le modifiche introdotte dal DL n. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato DL n. 78/2010, gli enti locali "*virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento)*";

Atteso che la Corte dei Conti a sezioni riunite con sentenza n°7/contr/11 del 7/2/2011 ha asserito che il concetto di "*spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità*";

Visto l'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 secondo "*Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell' attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo*

9 ottobre 2002, n.231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto";

Dato atto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 22 dicembre 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014 n.66;

Dato atto che sono stati rispettati i parametri di cui all'art. 9, comma 28, della D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater della Legge 296/2006;

Rilevato che il razionale impiego delle risorse umane e un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

Ravvisata la necessità, al fine di garantire la continuità del servizio, posto che nell'ufficio Tecnico e presente una sola dipendente inquadrata nella Cat. D, di ricorrere all'utilizzo di figura professionale di altro Comune, con esperienza già acquisita nel servizio, così come previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005), il quale dispone che: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

Considerato quindi che, al fine di assicurare lo svolgimento di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile quale è quella del servizio tecnico e vigilanza, garantendo nel contempo la progressiva riduzione della spesa di personale e della sua incidenza sulle spese correnti, e possibile servirsi dell'attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n. 311, appositamente autorizzato dall'amministrazione di provenienza, per il quale il comune dovrà sopportare i costi pari nel massimo ad 1/3 della retribuzione di una categoria D3 - posizione economica D4 - del CCNL, in quanto - tenuto conto che l'art. 5 del d. lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali - la prestazione lavorativa del dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali;

Visto altresì l'art. 1, c. 58 bis, della L. n. 662/1996, il quale dispone che "*I dipendenti degli Enti Locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza*";

Ritenuto sussistere le condizioni per procedere all'individuazione di n. 2 figure presso i comuni contermini in ordine alla disponibilità di n. 2 assunzioni temporanee ex art. 1 comma 557 l. 311/2004;

Considerato che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore pur, aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 31.12.2017, salvo rinnovo;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;

Dato atto che l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

Dato atto che la somma presunta necessaria per garantire le assunzioni di cui trattasi per n. 14 mesi, ammonta a complessivi € 15.221,00;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento al D.Lgs. n°267/2000 e al D.Lgs n° 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Con votazione unanime

DELIBERA

- 1. DI PROCEDERE** alla copertura temporanea del posto vacante di Funzionario tecnico, categoria D3 - posizione economica D4, con le funzioni di istruttore direttivo settore tecnico, mediante l'utilizzazione per n. 12 ore settimanali di un soggetto già dipendente a tempo pieno di un ente locale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n.311;
- 2. DI PROCEDERE**, inoltre, **per esigenze straordinarie legate a pratiche SUAP, al ricorso all'istituto previsto dall'art. 1, comma 557 L. 311/2004, per un Istruttore di vigilanza Cat. C1 - posizione economica C1**, con le funzioni di istruttore di vigilanza/SUAP - settore tecnico, mediante l'utilizzazione per n. 5 ore settimanali di un soggetto già dipendente a tempo pieno di un ente locale;
- 3. DI DISPORRE** l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, di dipendenti di altro comune per n. 14 mesi salvo rinnovo, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa presso il proprio datore di lavoro pubblico, e che la retribuzione sarà corrisposta come da normativa vigente;
- 4. DI DARE ATTO CHE:**
 - .l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
 - l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali;
- 5. DI DARE ATTO**, infine, che la spesa derivante dal presente provvedimento è quantificabile in € 15.221,00.
- 6. DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Personale l'adozione degli atti di competenza, susseguenti all'adozione del presente atto.
- 7. DI DICHIARARE**, infine, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 el d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri di cui all'Art. 49 del T.U. EE.LL.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio
ANTONELLO MASALA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio Finanziario
ANTONELLO MASALA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il VICESINDACO
SOTGIA DANIELA

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa ANNA MARIA GIULIA PIREDDU

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico che copia conforme del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale al numero del registro degli atti pubblicati e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal .

Il Segretario Comunale
Dr.ssa ANNA MARIA GIULIA PIREDDU

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

Monteleone Rocca Doria,

Il Segretario Comunale
Dr.ssa ANNA MARIA GIULIA PIREDDU

La presente copia è conforme all'originale.

Monteleone Rocca Doria

Il Segretario Comunale
Dr.ssa ANNA MARIA GIULIA PIREDDU